

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DEL VENERDI'

ART. 1

TIPOLOGIA DEL MERCATO

Mercato periodico a cadenza settimanale, che si effettua nel giorno di venerdì, Tipologia B.

ART. 2

ATTI FORMALI DI CONFERMA

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento Comunale sul mercato del Venerdì, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 23 aprile 1997.

ART. 3

CALENDARI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

- a) Il mercato ha luogo nel giorno di venerdì dalle ore 08,30 alle ore 14,00.
- b) Gli operatori entro le ore 08,15 (orario solare e legale) devono aver installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. c) Non è consentita l'installazione prima delle ore 08,00 e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 12,30 se non per comprovata impossibilità a proseguire l'attività di vendita.. d) Entro le ore 14,00 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinata la sosta e la circolazione stradale nell'intera area. e) In coincidenza dei giorni festivi il mercato non si terrà e l'assenza non sarà conteggiata ai fini della decadenza. ART. 4

PRODUTTORI DIRETTI

- a) I posteggi numerati con le lettere "A", "B" e "C", verranno assegnati ai produttori diretti muniti della certificazione di cui all'art. 20, comma 3° del D.M. 248/1993. b) La concessione verrà rilasciata annualmente a coloro che avranno rimesso apposita istanza, corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 20 citato, e dalla Legge n. 59/1961 e successive modificazioni, entro il 30 aprile di ogni anno. c) La priorità verrà data alle domande presentate, secondo il sistema scalare:

n° 1 posteggio riservato ai residenti, in caso di domande concorrenti verrà effettuato il sorteggio fra quelle valide;

n° 2 posteggi ad altri produttori, in caso di domande concorrenti verrà effettuato il sorteggio fra quelle valide;

- d) per quando riguarda la presenza di eventuali sostituti, gli stessi potranno sostituire il produttore eventualmente mancante, solo se ha depositato, entro gli stessi termini previsti dal comma b) del presente articolo, la documentazione prevista.

ART. 5

LOCALIZZAZIONE , CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. L'area del mercato è quella delimitata nella cartografia, allegata alla delibera di Consiglio Comunale quale parte integrale e sostanziale, nella quale si evidenzia: q l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche; q l'ampiezza complessiva delle aree destinate agli agricoltori – produttori diretti; q la superficie dei posteggi, il numero complessivo e l'esatta delimitazione. 2. I posteggi per un totale di n° 32, sono i seguenti:

ubicazione

N° posteggi

numerazione

dimensioni mt.

VIA MUZIO FEBONIO (da via Marconi a Via Duca Degli Abruzzi)

6

9, 10, 11, 12, 13 e 16

MT. 8 X MT. 5

(40 MQ)

VIA MUZIO FEBONIO (da via Marconi a Via Duca Degli Abruzzi)

1

14

MT. 11 X MT (da 3 a 4)

(40 MQ)

VIA MUZIO FEBONIO (da via Marconi a Via Duca Degli Abruzzi)

1

15

MT. 6 X MT. (da 9 a 3)

(40 MQ)

PIAZZA UMBERTO PRIMO (da Via Grande a Via Muzio Febonio)

8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

MT. 8 X 5

(40 MQ)

VIA CICERONE DE BLASIS [(all'incrocio con Via Muzio Febonio), (lato ovest)] 1

17

MT. 10 X 4

(40 MQ)

VIA CICERONE DE BLASIS

Riservato produttori agricoli

1

“C” MT. 4,00 X 2,00

VIA MARCONI

4

18, 19, 23 e 24

MT. 10 X 4

(40 MQ)

VIA MARCONI

3

20, 21 e 22

MT 8 X 5

(40 MQ)

VIA MUZIO FEBONIO (da Piazza Matteotti a Via Marconi)

2

25 e 26

MT. 13 X 3,33

(40 MQ)

VIA MUZIO FEBONIO (da Piazza Matteotti a Via Marconi)

Riservato produttori agricoli

1

“A” MT. 4,00 X 2,00

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

2

28 e 29

MT. 13 X 3,33

(40 MQ)

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

Riservato produttori agricoli

1

“B” MT. 4,00 X 2,00

PIAZZA UMBERTO PRIMO (lato est)

1

27

MT. 13 X 3,33

(40 MQ)

ART. 6

MODALITA' D'ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE I banchi, le attrezzature e i mezzi attrezzati e la merce esposta, devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato.

ART. 7

REGISTRO DELLE CONCESSIONI

a) Presso l'Ufficio di Polizia Municipale, in attesa dell'istituzione dell'Ufficio Commercio ai sensi della Legge Regionale n° 83 del 1997, deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi individuati con numeri arabi, ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza. b) Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessioni, l'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento del registro. ART. 8

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 3, comma b), non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle tasse pagate. b) Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del "Ruolino di spunta" tenuto dall'Ufficio Commercio del Comune. c) I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato settimanale, quale che sia la sua residenza, sede o nazionalità.

ART. 9

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – TASSA DI SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI E CANONE DI POSTEGGIO a) Le concessioni aventi validità decennale e temporanee sono assoggettabili al pagamento della T.O.S.A.P. nelle misure stabilite dalla vigenti disposizioni, nonché dai canoni di concessione determinati dal Consiglio Comunale.

b) I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le disposizioni regolamentari Comunali.

ART. 10

SOSPENSIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE La concessione del posteggio è sospesa nei casi di:

q accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (TOSAP, RIFIUTI, CANONI). La durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento e comporta la sospensione dell'autorizzazione; q recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento e dalle norme che regolano il commercio;

ART. 11

SUBINGRESSO

Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della Concessione del posteggio al subentrante, nel rispetto delle norme del D.M. n° 375/88 e del D.M. n° 248/1993 ART. 12

PULIZIA DEL POSTEGGIO

I posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura del concessionario che avrà cura di raccogliere in apposito sacco di plastica ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scatole, carta, plastica, ecc..) ART. 13

PUBBLICITA' FONICA E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica nelle aree mercatali. ART.

14

SANZIONI

a) Per le sanzioni inerenti l'attività commerciale, trova applicazione la Legge n° 112/1991 e il D.M. n° 248/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. b) Per quanto concerne la penalità prevista per le violazioni agli articoli 3, 6 e 12 trova applicazione il R.D. 03/03/1934, n. 383 (Legge Comunale e Provinciale), art. 106 e seguenti, mediante apposita Ordinanza Sindacale.

ART. 15

NORME IGIENICO – SANITARIE La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria, che si avvale del Servizio Veterinario e del Dipartimento Nutrizionale della Azienda U.S.L..

La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. n° 248/1993 e dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995

**ART. 16
RIASSEGNAZIONE DI POSTEGGI A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO
ESISTENTE**

La riassegnazione dei posteggi a seguito dello spostamento del mercato è effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formata in base all'anzianità, in anni di frequenza, quali concessionari di posteggi e, in caso di parità, in base all'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. I criteri di cui sopra sono, tuttavia, condizionati dalle dimensioni dei nuovi posteggi, dall'utilizzo ed ingombro dei mezzi ed attrezzature di vendita e quant'altro ne possa rendere opportuna l'assegnazione.